
REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI CONNESSI E CON INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI



Destinatari:

Comitato degli Amministratori Indipendenti
Amministratore Delegato
Vice Direttore Generale
Ufficio Affari Generali
Area Crediti
Segreteria Fidi
Ufficio Contabilità e segnalazioni di vigilanza
Funzione di Compliance
Funzione di Risk Management
Funzione di Revisione Interna

Data:

23/12/2021

Premesse

Il presente regolamento (nel seguito il “Regolamento”) ha la finalità di garantire il presidio dei rischi di conflitti di interesse nelle operazioni con “soggetti collegati” e con interessi degli Amministratori poste in essere dalla Banca, direttamente o indirettamente e la conformità al quadro normativo e regolamentare in materia, individuando i criteri e le regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse.

Per operazioni con soggetti collegati si intendono, ai sensi della normativa vigente, le transazioni che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, incluse le operazioni di fusione e di scissione, che abbiano come controparte i soggetti collegati della Banca, come nel seguito individuati.

Rientrano nella nozione di operatività con soggetti collegati tutte le operazioni e le tipologie di rapporti di natura economica riferite a settori di attività, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d’interesse e che possono essere svolte dalla Banca.

In relazione alle caratteristiche operative e alle strategie della Banca, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse, sono quelli inerenti:

- all’attività creditizia (finanziamenti e linee di credito);
- all’attività di raccolta (ad esempio, depositi a risparmio, depositi vincolati, pct, certificati di deposito);
- all’attività di investimento in beni di natura finanziaria e non;
- all’attività di consulenza e assistenza nei confronti della clientela;
- all’attività di acquisto di beni e servizi (autorizzazione di spesa, tra cui anche consulenze e incarichi professionali);
- all’attività di assunzione/cessione di partecipazioni.

Le banche possono effettuare operazioni con soggetti collegati e assumere attività di rischio nei confronti dei medesimi con le modalità ed entro i limiti quantitativi e con le modalità procedurali stabiliti dalla vigente normativa, primaria e secondaria. I processi operativi e di controllo interno devono assicurare nel continuo il censimento dei soggetti collegati, la corretta identificazione di tali operazioni, il rispetto dei limiti prudenziali previsti dalle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia e dalle procedure deliberative adottate ai sensi delle Disposizioni stesse.

In coerenza con il quadro normativo di riferimento il presente Regolamento disciplina in particolare i seguenti aspetti:

- l’individuazione dei soggetti collegati e dei soggetti ai medesimi connessi ai sensi della normativa vigente;
- l’individuazione delle tipologie di operazioni rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento e la relativa fase istruttoria e l’iter deliberativo:

- delle operazioni di maggiore rilevanza;
- delle operazioni di minore rilevanza;
- delle operazioni con Soggetti collegati rientranti tra le obbligazioni degli esponenti aziendali ai sensi dell'art. 136 del TUB;
- delle operazioni in presenza di interessi degli Amministratori (art. 2391 Codice Civile), per conto proprio o di terzi;
- delle operazioni ordinarie;
- delle operazioni di importo esiguo;
- delle operazioni assoggettabili a delibere quadro;
- i compiti assegnati agli Organi aziendali in materia;
- i compiti assegnati alle Funzioni di controllo interno in argomento;
- il rispetto dei limiti prudenziali previsti dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e, in caso di superamento, dei relativi piani di rientro.

Il Regolamento, elaborato con il supporto delle funzioni interne competenti per materia, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. (nel seguito la "Banca") con il parere analitico, motivato e vincolante del Collegio Sindacale e del Comitato degli Amministratori Indipendenti sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della disciplina di vigilanza; esso tiene conto del principio di proporzionalità e, quindi, delle contenute dimensioni operative, del ridotto grado di complessità organizzativa, della natura dell'attività svolta e della tipologia dei servizi prestati dalla Banca.

Analoga procedura viene osservata dalla Banca per le eventuali successive modifiche al Regolamento. La Banca in ogni caso effettua una verifica periodica, almeno triennale, sulla opportunità di procedere alla revisione del Regolamento e delle procedure in esso previste.

Il Regolamento, alla luce degli interventi regolamentari delle Autorità di Vigilanza, che hanno attribuito alle operazioni con parti correlate e con i soggetti connessi e alla disciplina dei conflitti di interesse un ruolo rilevante nei meccanismi di governo societario delle banche, forma parte integrante dei meccanismi di governo societario e della regolamentazione interna in materia di assetti organizzativi e sistema dei controlli interni della Banca approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Regolamento e le eventuali modifiche sono tempestivamente portati a conoscenza di tutti i componenti gli Organi aziendali – Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Amministratore Delegato, Vice Direttore Generale – dei Dirigenti con responsabilità strategiche e, per quanto di rispettiva competenza, dei Responsabili delle Funzioni aziendali e dei dipendenti della Banca, che ne sono tenuti alla rigorosa osservanza.

Il presente Regolamento inoltre è pubblicato sul sito internet della Banca e forma oggetto di informativa nella relazione degli Amministratori al bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 2391 – bis del Codice Civile.

Cronologia delle modifiche apportate

Data	Approvazione	Note
25.06.2012	CdA	Istituzione del Regolamento
23.10.2014	CdA	Aggiornamento del Regolamento
04.12. 2014	CdA	Aggiornamento del Regolamento
04.08. 2016	CdA	Revisione del Regolamento
28.09.2018	CdA	Revisione del Regolamento
19.12.2019	CdA	Adeguamento del Regolamento ai nuovi assetti di governance
23.12.2021	CdA	Adeguamento del Regolamento alla delibera Consob n. 21624 del 10/12/2020, alla Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 (33° aggiornamento) e alla Direttiva 2013/36/UE (CRD) come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V)

Sommario

1.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	8
1.1.	DISCIPLINA COMUNITARIA	8
1.2.	DISPOSIZIONI DI LEGGE	8
1.3.	DISPOSIZIONI E ORIENTAMENTI DELLE AUTORITA' DI VIGILANZA	9
1.4.	DEFINIZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB	9
1.5.	DEFINIZIONI AI SENSI DELLA CIRCOLARE 285/2013	10
1.6.	DEFINIZIONI AI SENSI DELLA CRD V	13
2.	ORGANI E FUNZIONI COINVOLTE	14
2.1	COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI	14
2.2	COLLEGIO SINDACALE	14
2.3	ASSEMBLEA E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	15
2.4	AMMINISTRATORE DELEGATO	15
2.5	UFFICIO AFFARI GENERALI	15
2.6	AREA CREDITI – SERVIZIO MARKETING – ALTRE FUNZIONI COMPETENTI	16
2.7	FUNZIONE DI RISK MANAGEMENT	16
2.8	FUNZIONE DI COMPLIANCE	17
2.9	FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA	17
2.10	UFFICIO CONTABILITÀ E SEGNALAZIONI DI VIGILANZA	17
2.11	RISORSE INFORMATICHE UTILIZZATE	18
3.	INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI E ITER DELIBERATIVO	19
3.1.	INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI	19
3.2.	INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	20
3.3.	FASE ISTRUTTORIA	21
3.4.	ITER DELIBERATIVO	21
3.5.	OPERAZIONI COMPIUTE DAL PERSONALE PIÙ RILEVANTE	27
4.	PROCESSI OPERATIVI SPECIFICI E CONTROLLI	28
4.1.	PROCESSO OPERATIVO DI CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI	28
4.2.	PROCESSO OPERATIVO DI INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	28
4.3.	RISPETTO DEI LIMITI PRUDENZIALI E PIANO DI RIENTRO	29
4.4.	VERIFICHE DI CONFORMITÀ	29

4.5.	VERIFICHE DELLA FUNZIONE REVISIONE INTERNA	30
4.6.	SEGNALAZIONI DI VIGILANZA	30
4.7.	ADEMPIMENTI INFORMATIVI	30
4.8.	PROCEDURA OPERATIVA IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI (EX ART 136 TUB)	31
ALLEGATI		33

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal complesso delle norme comunitarie e nazionali in materia di conflitti di interesse ed operazioni con parti correlate e con i soggetti ad esse connessi, dalle norme e dai provvedimenti specifici del settore bancario e finanziario e dal complesso della regolamentazione secondaria emanata in proposito dalle Autorità di Vigilanza. La disciplina di legge e di vigilanza in materia di Operazioni con i soggetti collegati, emanata dalla Consob e dalla Banca d'Italia, ha la duplice finalità di rafforzare la tutela degli azionisti e degli altri portatori di interessi attraverso il contrasto di eventuali abusi e violazioni e di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre operazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

1.1. DISCIPLINA COMUNITARIA

- Direttiva 2013/36/UE (CRD) come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V);
- Regolamento (UE) N. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento - CRR (Capital Requirements Regulation), successivi aggiornamenti e regolamenti di esecuzione;
- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato – MAR, successivi aggiornamenti e regolamenti di esecuzione (“Regolamento MAR”).

1.2. DISPOSIZIONI DI LEGGE

- Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, nel seguito il “TUB”). In particolare:
 - ✓ *articolo 53, comma 4*, così come modificato dall'art. 1, comma 19, lett. d), D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, in base al quale la Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio;
 - ✓ *articolo 136, comma 1*, che prescrive in capo a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca il divieto di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità (con l'esclusione del voto dell'esponente interessato) e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate;

- Articoli 2373, 2391, 2391-bis e 2427, n.22- bis del codice civile in tema di operazioni in conflitto di interessi, di interessi degli amministratori, di operazioni con parti correlate e di informativa nella nota integrativa al bilancio;
- Principio contabile internazionale IAS 24 “Informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate” (nel seguito “IAS 24”).

1.3. DISPOSIZIONI E ORIENTAMENTI DELLE AUTORITA’ DI VIGILANZA

- Deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277, relativa alla disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati ai sensi dell’articolo 53, commi 4, 4-ter e 4-quater del TUB;
- Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito “Circolare 285/2013”);
- Art. 2 – bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito il “Regolamento Emittenti”);
- “Regolamento operazioni con parti correlate” adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come da ultimo modificata con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 (nel seguito “Regolamento Consob”);
- Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 “Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con Parti Correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato”.

1.4. DEFINIZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB

“Parti correlate”: una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio.

- a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:
 - (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio;
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- b) Un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
 - (iv) un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata;

- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

“Operazione con parte correlata”: trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].

“Controllo”: un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità [IFRS 10, (*Bilancio consolidato*)].

“Controllo congiunto”: indica la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni riguardanti le attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo [IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto)].

“Influenza notevole”: indica il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto [IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture)].

“Dirigenti con responsabilità strategiche”: soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].¹

“Stretti familiari”: familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

“Operazioni di maggiore rilevanza”: le operazioni con parti correlate individuate come tali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

“Operazioni di minore rilevanza”: le operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

“Operazioni ordinarie”: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria;

1.5. DEFINIZIONI AI SENSI DELLA CIRCOLARE 285/2013

“Parte correlata”: i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo bancario o con la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario:

¹ Banca Popolare di Lajatico considera Dirigenti con responsabilità strategiche:

- (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) i componenti del Collegio Sindacale;
- (iii) i componenti della Direzione Generale.

1. l'esponente aziendale;
2. il partecipante;
3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

“Parte correlata non finanziaria”: una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.

“Soggetti connessi”:

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

“Soggetti collegati”: l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi.

“Controllo”, ai sensi dell'articolo 23 del TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- b. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

“Influenza notevole”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- i. essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- ii. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
- iii. l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza”, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

“Esponenti aziendali”: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

“Partecipante”: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e seguenti del TUB.

“Stretti familiari”: i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo².

“Operazione con soggetti collegati”: la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

“Operazione di maggiore rilevanza”: l'operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri è superiore alla soglia del 5%.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

“Operazione di minore rilevanza”: quella con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza.

² Per quanto non si tratti di Soggetti collegati ai sensi del presente Regolamento, la Banca censisce come Stretti familiari di una Parte correlata anche gli affini fino al secondo grado e tiene tali informazioni a disposizione nell'ambito del sistema informativo. Per la parentela e l'affinità si richiamano gli articoli 75, 76 e 78 del Codice Civile.

Si riporta il seguente schema esemplificativo:

	PARENTI	AFFINI
Primo grado	Genitori; figli	Suoceri; generi e nuore
Secondo grado	Fratelli/sorelle; nonni; nipoti	Coniugi dei fratelli dell'esponente; Fratelli o sorelle del coniuge (senza il coniuge)

“Operazione ordinaria”: l’operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientranti nell’ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

“Operazione di importo esiguo”: quella al di sotto della soglia di 250.000 euro.

“Operazione rientrante in delibere quadro”: l’operazione avente caratteristiche omogenee e sufficientemente determinate, posta in essere con soggetti collegati a valere su una delibera quadro della durata non superiore a un anno.

“Limiti prudenziali”: l’assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati rispetto ai fondi propri deve essere contenuta entro i limiti indicati:

I) verso una Parte Correlata non Finanziaria e relativi Soggetti connessi:

- a) 5% nel caso di una Parte Correlata che sia un Esponente aziendale, un Partecipante di controllo o in grado di esercitare un’influenza notevole;
- b) 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia un Partecipante diverso da quelli del punto a) o un soggetto, diverso dal Partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli Organi aziendali;
- c) 15% negli altri casi.

II) verso un’altra Parte Correlata e relativi Soggetti connessi:

- a) 5% nel caso di una Parte Correlata che sia Esponente aziendale;
- b) 7,5% nel caso di una Parte Correlata che sia un Partecipante di controllo o in grado di esercitare un’influenza notevole;
- c) 10% nel caso di una Parte Correlata che sia un Partecipante diverso da quelli del punto b) o un soggetto, diverso dal Partecipante, in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
- d) 20% negli altri casi.

1.6. DEFINIZIONI AI SENSI DELLA CRD V

“Parte correlata”:

- a) il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un membro dell'organo di gestione
- b) un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o il suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione.»³.

Ai sensi dell’art. 88 della CRD V *“Gli Stati membri assicurano che i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell’organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentate e messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta.”*

³ Per “membri dell’organo di gestione” si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

2. ORGANI E FUNZIONI COINVOLTE

Nelle Operazioni con Soggetti collegati sono coinvolti gli Organi e le Funzioni di seguito indicati, con i relativi principali compiti e responsabilità assegnati.

2.1 COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI⁴

Al Comitato degli Amministratori indipendenti, istituito nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, sono attribuiti i seguenti compiti:

- formulare proposte e valutazioni in materia di organizzazione interna e controlli sulle Operazioni con Soggetti collegati e sulla assunzione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti collegati;
- curare la eventuale partecipazione alle trattative con i Soggetti collegati per le Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- esprimere pareri in merito alle Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza, sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni⁵;
- verificare la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard;
- provvedere al monitoraggio, con frequenza quantomeno annuale, a livello aggregato, sulle Operazioni Ordinarie concluse e sulle loro principali caratteristiche;
- supportare gli Organi deliberanti e le Funzioni interne della Banca nella individuazione di una Parte correlata e/o di un Soggetto connesso, nei casi di maggiore complessità e/o nei casi controversi, tenendo conto della sostanza del rapporto e non semplicemente della sua forma giuridica.

2.2 COLLEGIO SINDACALE

Al Collegio Sindacale sono attribuiti i seguenti compiti:

- vigilare sulla conformità delle procedure adottate dalla Banca ai sensi del presente Regolamento, sulla rispondenza alla normativa vigente e sulla loro osservanza, riferendone all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429 comma 2 del Codice Civile, nell'ambito dei più generali compiti di vigilanza assegnati al Collegio Sindacale sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile;

⁴ Ai fini del presente regolamento sono considerati indipendenti gli amministratori, non esecutivi, che non siano controparte o soggetti collegati ovvero abbiano interesse nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 cod. civ., in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 13 del Decreto MEF n. 169/2020. Per lo svolgimento dei compiti previsti nel presente regolamento in capo agli amministratori indipendenti il Consiglio di Amministrazione (con delibera del 25 novembre 2010) ha istituito al proprio interno un Comitato, denominato "Comitato degli amministratori indipendenti", composto da tre amministratori indipendenti. Nel caso in cui un membro del Comitato sia controparte o qualificabile quale soggetto collegato in una determinata operazione, questi, limitatamente a tale operazione, è sostituito dall'amministratore indipendente, non componente il Comitato, più anziano di età.

⁵ Il comitato degli amministratori indipendenti può farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti.

- esprimere pareri, nei casi previsti, in merito alle Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza, sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

2.3 ASSEMBLEA E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione – e all'Assemblea, nei casi di Operazioni la cui competenza deliberativa è riservata a quest'ultima dalla legge o dallo Statuto - sono attribuiti i seguenti compiti:

- effettuare l'analisi sull'opportunità e la convenienza per la Banca dell'Operazione proposta, nonché sulle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economiche e/o contrattuali, rispetto a quelle standard o di mercato, tenuto conto degli esiti della fase istruttoria svolta dalle Funzioni interne e del parere del Comitato degli Amministratori indipendenti e del Collegio Sindacale nei casi previsti;
- valutare il rischio concreto di conflitto di interesse dell'Operazione proposta;
- adottare la delibera di approvazione o diniego dell'Operazione;
- curare che la verbalizzazione riporti la motivazione analitica delle decisioni assunte.

Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le operazioni ex art 136 TUB e le altre operazioni in potenziale conflitto di interessi che vedano un coinvolgimento diretto o indiretto di Amministratori, nonché le deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte delle funzioni competenti, di perdite, passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali relativi alle Operazioni oggetto del presente Regolamento.

2.4 AMMINISTRATORE DELEGATO

All'Amministratore Delegato sono attribuiti i seguenti compiti:

- curare l'inoltro delle proposte di Operazioni, al termine della fase istruttoria, al Comitato degli Amministratori indipendenti e al Collegio Sindacale – nei casi previsti - e al Consiglio di Amministrazione per il tramite dell'Ufficio Affari Generali;
- curare la trasmissione trimestrale ad Amministratori e Sindaci e alle Funzioni di Risk Management, Compliance e Revisione Interna dell'informativa sulle Operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche;
- curare la trasmissione alla Banca d'Italia del piano di rientro per riportare l'esposizione nei confronti dei Soggetti collegati entro i Limiti prudenziali previsti dalle Disposizioni di Vigilanza, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione e sovrintendere alla relativa esecuzione.

2.5 UFFICIO AFFARI GENERALI

All'Ufficio Affari Generali sono attribuiti i seguenti compiti:

- acquisire, almeno con frequenza annuale, le informazioni inerenti i Soggetti collegati tramite l'apposito questionario e i relativi aggiornamenti e provvedere all'opportuno riscontro con le fonti informative esterne;
- provvedere al censimento dei Soggetti collegati nell'apposito registro informatico, al relativo aggiornamento periodico messo a disposizione dal Servizio Organizzazione e Operations, dal Servizio Amministrazione e dalle Funzioni preposte all'istruttoria delle operazioni e alla trasmissione alle Funzioni aziendali di controllo, al Comitato degli Amministratori Indipendenti e al Collegio Sindacale;
- curare l'acquisizione dell'informativa preventiva e delle analisi predisposte dalle Funzioni preposte all'istruttoria delle operazioni e l'acquisizione del parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale, nei casi previsti per il successivo inoltramento all'Organo deliberante;
- assicurare la comunicazione interna delle deliberazioni adottate in merito alle Operazioni ai fini della loro attuazione e dell'assolvimento dei relativi adempimenti;
- provvedere alla elaborazione dei documenti informativi richiesti dalla disciplina Consob, ove previsto, rivolti all'Assemblea, alle Autorità di Vigilanza e al pubblico.

2.6 AREA CREDITI – SERVIZIO MARKETING – ALTRE FUNZIONI COMPETENTI

All'Area Crediti, al Servizio Marketing e alle altre Funzioni competenti per materia in merito alle diverse tipologie di Operazioni sono attribuiti i seguenti compiti:

- identificare le proposte di operazioni rientranti tra le Operazioni con Soggetti collegati nell'ambito del settore di competenza;
- gestire la fase istruttoria per le Operazioni con Soggetti collegati rientranti nelle aree di propria competenza;
- definire in via preliminare la tipologia di Operazione (maggiore o minore rilevanza, ordinaria, art. 136 TUB, ...) ai fini dell'avvio del relativo iter deliberativo;
- predisporre e inviare all'Ufficio Affari Generali una adeguata informativa sugli esiti delle analisi effettuate;
- curare la successiva attuazione delle decisioni approvate dagli Organi deliberanti;
- trasmettere ad Amministratori e Sindaci, al Risk Management ed alla Revisione Interna, l'informativa, almeno su base trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche.

2.7 FUNZIONE DI RISK MANAGEMENT

Alla Funzione di Risk Management sono attribuiti i seguenti compiti:

- misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con Soggetti collegati;

- verifica periodica del rispetto dei Limiti prudenziali in materia di assunzione di attività di rischio in relazione alle Operazioni con Soggetti collegati, segnalazione degli eventuali esuberi e monitoraggio delle fasi di rientro;
- verifica della coerenza delle Operazioni con i Soggetti collegati in relazione ai livelli di propensione al rischio definiti nelle strategie aziendali e nelle politiche interne approvate dal Consiglio di Amministrazione.

2.8 FUNZIONE DI COMPLIANCE

Alla Funzione di Compliance sono attribuiti i seguenti compiti:

- verifica della conformità normativa del Regolamento e delle procedure interne adottate dalla Banca e della relativa idoneità ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- assistenza/supporto al Comitato degli Amministratori indipendenti e al Collegio Sindacale, in caso di richieste di approfondimento.

2.9 FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA

Alla Funzione di Revisione interna sono attribuiti i seguenti compiti:

- verificare l'osservanza delle politiche interne e segnalare tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale e agli Organi aziendali;
- verificare l'adeguatezza degli assetti organizzativi e dei presidi di controllo adottati dalla Banca e formulare eventuali proposte di revisione;
- riferire periodicamente agli Organi aziendali sull'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da Operazioni con i Soggetti collegati e da altri conflitti di interesse.

2.10 UFFICIO CONTABILITÀ E SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

All'Ufficio Contabilità e segnalazioni di vigilanza dell'Area Operativa sono attribuiti i seguenti compiti:

- predisposizione e inoltro alla Banca d'Italia delle segnalazioni di vigilanza relative al rispetto dei Limiti prudenziali per le attività di rischio nei confronti dei Soggetti collegati⁶.

⁶ Le attività di rischio verso Soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

2.11 RISORSE INFORMATICHE UTILIZZATE

Le procedure informatiche di supporto utilizzate dalla Banca sono costituite dal prodotto SIB 2000 messo a disposizione dall'outsourcer informatico Allitude S.p.A.

Al suo interno sono presenti appositi registri contenenti l'elenco dei Soggetti Collegati, suddivisi in base alla normativa di riferimento. Il censimento dei nominativi nel registro informatico rende visibile a tutti gli utenti della Banca la loro classificazione di Soggetti Collegati nella relativa anagrafica.

La Banca può assumere attività di rischio nei confronti dei Soggetti collegati entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa, primaria e secondaria, ed in particolare entro i limiti indicati nella Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 (Parte Terza – Capitolo 11 – Sezione II) e riportati nell'Allegato A secondo le modalità di calcolo ivi previste⁷.

Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati
(Limiti riferiti al Patrimonio di Vigilanza consolidato e individuale)

	Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,50%	15%
		Altre parti correlate		
		7,50%	10%	20%
Limite individuale	20%			

Fermi restando i limiti previsti dalla normativa e gli adempimenti conseguenti, la Banca ha stabilito per le operazioni concluse con gli Esponenti aziendali un limite interno inferiore, pari al 4%, calcolato secondo le modalità indicate dall'Allegato B, Parte Terza, Capitolo 11 della sopra menzionata Circolare. Al superamento di tale limite, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, predispone, in ogni caso, un piano di rientro e ne monitora il rispetto.

⁷ Per le modalità di calcolo si rimanda al Paragrafo 2 della Circolare di Banca d'Italia 285/2013 (Parte Terza, Capitolo 11, Sezione II)

3. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI E ITER DELIBERATIVO

3.1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI

La Banca assicura la corretta individuazione di tutti i Soggetti collegati, attraverso la predisposizione di un registro unico a livello centrale - costantemente aggiornato - relativo ai medesimi a supporto delle attività di analisi, della fase istruttoria, delle procedure deliberative e dell'assolvimento dei relativi adempimenti.

Il processo di individuazione dei Soggetti collegati si articola nelle seguenti macro-attività:

- *censimento dei Soggetti collegati.* La Banca identifica i Soggetti collegati sulla base delle informazioni disponibili in base: a) alle dichiarazioni che gli Esponenti aziendali e i Dirigenti con responsabilità strategiche sono tenuti a rendere; b) ai relativi aggiornamenti; c) alle informazioni acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o delle Operazioni o della revisione dei contratti;
- *acquisizione delle dichiarazioni degli Esponenti aziendali e degli altri Soggetti collegati tenuti a fornirle.* L'Ufficio Affari Generali richiede agli Esponenti aziendali ed ai Dirigenti con responsabilità strategiche e agli altri Soggetti collegati tenuti a fornirle ogni elemento utile a tenere aggiornato il registro elettronico interno e in particolare i dati relativi agli stretti familiari e ai rapporti partecipativi, in relazione ai quali sono adottate adeguate misure di riservatezza. I componenti del Consiglio di Amministrazione – ivi compreso l'Amministratore Delegato - e del Collegio Sindacale, il Vice Direttore Generale e i Dirigenti con responsabilità strategiche, trasmettono in particolare un'attestazione in merito alle società nelle quali detti soggetti e/o gli stretti familiari ad essi riferibili detengono partecipazioni di controllo ovvero esercitano sulle medesime un'influenza notevole;
- *verifica delle informazioni contenute in ciascuna dichiarazione con le fonti informative esterne disponibili.* Gli Esponenti aziendali, i Dirigenti con responsabilità strategiche e, più in generale, i soggetti qualificabili come Parti correlate della Banca, sono tenuti a cooperare con la Banca al fine di consentire un agevole riscontro delle informazioni contenute nelle proprie dichiarazioni;
- *individuazione dei Soggetti collegati e relativo aggiornamento*⁸. L'Ufficio Affari Generali provvede al tempestivo inserimento dei dati ricevuti nell'apposito registro elettronico dei Soggetti collegati. Gli Esponenti aziendali, i Dirigenti con responsabilità strategiche e, più in generale, i soggetti qualificabili come Parti correlate della Banca, sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Banca tutte le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei Soggetti collegati;
- *messa a disposizione del registro dei Soggetti collegati.* L'Ufficio Affari Generali mette il registro a disposizione del Servizio Organizzazione e Operations, del Servizio Amministrazione, delle Funzioni aziendali preposte all'istruttoria delle Operazioni nonché provvede alla trasmissione dello stesso alle Funzioni aziendali di controllo, al Comitato degli Amministratori Indipendenti e al Collegio Sindacale al

⁸ Per quanto non si tratti di Soggetti collegati ai sensi del presente Regolamento la Banca censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado e tiene tali informazioni a disposizione nel sistema informativo.

fine di consentire, soprattutto nel corso delle analisi preliminari all'istruttoria⁹, la possibilità di riscontrare se le controparti di un'Operazione siano identificabili come Soggetti collegati della Banca. Il registro è comunque integrato all'interno della procedura informatica e visualizzabile da parte di tutti i dipendenti della Banca.

3.2. INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

Le Funzioni aziendali, nell'ambito delle proprie competenze, sono incaricate di provvedere in via preliminare alla identificazione delle Operazioni con le Parti correlate e i Soggetti connessi e/o con interessi degli Amministratori, attraverso le informazioni contenute nell'apposito registro e nel sistema informativo aziendale.

Le Operazioni, in via esemplificativa, possono riguardare finanziamenti e linee di credito, raccolta da clientela, acquisti e autorizzazioni di spesa, consulenze, nonché immobili e partecipazioni.

In caso di Operazioni legate all'erogazione del credito l'Area Crediti provvede ad accertare preliminarmente, avvalendosi del Registro dei Soggetti collegati e degli strumenti a disposizione nel sistema informativo, se la potenziale controparte rientra tra le Parti correlate o i Soggetti connessi.

In caso di Operazioni di raccolta, se le relative condizioni rientrano nelle autonomie delle Funzioni di Business (Titolari di Filiale e Capi Area), si intendono "di default" operazioni concesse a condizioni di mercato e quindi seguono l'iter standard previsto per le operazioni della specie. Se invece le operazioni di raccolta presentano condizioni che superano le autonomie delle Funzioni di Business, esse richiedono una specifica analisi da parte del Servizio Marketing, volta a valutare se le condizioni concesse siano o meno di mercato. Tale valutazione viene successivamente analizzata e validata dall'Amministratore Delegato, che la sottopone infine all'approvazione del Consiglio di Amministrazione in caso di condizione classificata come non di mercato.

In caso di Operazioni costituite da consulenze e incarichi, la verifica preliminare viene svolta dal Centro di costo competente per materia; in caso di Operazioni relative ad immobili e partecipazioni, la verifica viene effettuata rispettivamente dal Servizio Organizzazione e Operations e dal Servizio Amministrazione.

Qualora venga riscontrata la sussistenza dei presupposti per la qualificazione tra le Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, la Funzione competente per materia – con il supporto dell'Ufficio Affari Generali – provvede alla individuazione della tipologia di Operazione tra quelle indicate nelle definizioni, per dare corso alla relativa fase istruttoria e all'avvio dell'iter deliberativo.

In particolare, le Funzioni competenti per materia, con il supporto dell'Ufficio Affari Generali, verificano la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle procedure di cui al presente Regolamento ed in particolare se l'operazione proposta rientri:

- nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB;
- nell'ambito di applicazione della CRD V;
- nell'ambito di applicazione dell'art. 2391 c.c.;
- tra le Operazioni di Maggiore o Minore Rilevanza;
- tra le Operazioni Ordinarie;
- tra le Operazioni Escluse.

⁹ Nella gestione delle proprie attività ogni Funzione della Banca è tenuta a verificare, in via preliminare, se le operazioni di cui cura l'istruttoria siano qualificabili come Operazioni con Soggetti collegati della Banca.

3.3. FASE ISTRUTTORIA

Le Funzioni competenti per materia in relazione alle diverse tipologie di Operazioni provvedono all'analisi e all'istruttoria della proposta di Operazione, i cui esiti sono formalizzati in una specifica relazione.

Nell'ambito di tale relazione, fornita con congruo anticipo, viene predisposta un'informativa preventiva, completa e adeguata, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato degli Amministratori Indipendenti, sui diversi profili dell'Operazione oggetto della proposta di delibera, ivi compresi: la controparte e la natura della correlazione; la tipologia di Operazione; le modalità esecutive dell'Operazione; i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'Operazione; gli elementi oggettivi di riscontro sulle condizioni dell'operazione e sulla loro equivalenza o meno a quelle di mercato o standard; il procedimento valutativo seguito; la convenienza e le motivazioni sottese all'Operazione; gli eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'Operazione.¹⁰

Per le Operazioni di maggiore rilevanza è previsto il coinvolgimento del Comitato degli Amministratori Indipendenti già nella fase delle trattative, previa ricezione di un'informativa completa e tempestiva da parte della Funzione che cura la fase istruttoria.

In caso di Operazioni concluse con Soggetti collegati che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o stragiudiziali, il Comitato degli Amministratori indipendenti – a prescindere dalla tipologia di Operazione - deve essere coinvolto attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazione e di formulare osservazioni all'Organo deliberante.

Nel caso di Operazioni che richiedono il parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti le Funzioni competenti, dopo aver approfondito il parere stesso, provvedono agli eventuali ulteriori approfondimenti e alle conseguenti integrazioni della relazione istruttoria, trasmettendole all'Ufficio Affari Generali per l'avvio dell'iter deliberativo.

3.4. ITER DELIBERATIVO

Al termine della fase istruttoria svolta dalle Funzioni competenti per materia si procede allo svolgimento dell'iter deliberativo, secondo le modalità di seguito indicate in funzione della diversa tipologia delle Operazioni.

a) Operazioni di Maggiore Rilevanza

L'iter deliberativo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza si articola come segue:

- rilascio di un motivato parere, da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti, sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni. In tale contesto, il Comitato rappresenta ai soggetti competenti a deliberare le

¹⁰ Relativamente alla fase di istruttoria del credito, la Segreteria Fidi dovrà provvedere al completamento dell'unità Informativa "F020" - Tracciatura Parti Correlate, esistente all'interno della PEF.

carenze o le inadeguatezze eventualmente riscontrate. Se ritenuto opportuno il Comitato per l'assolvimento dei propri compiti può avvalersi - con onere a carico della Banca, previa determinazione del relativo importo - della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla proposta di deliberazione; lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti;

- rilascio di un motivato parere da parte del Collegio Sindacale, al quale viene fornita una congrua informativa preventiva sull'Operazione proposta, qualora sia stato formulato da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti un parere negativo o condizionato a rilievi;
- deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, con i quorum richiesti, ove l'Operazione rientri tra le competenze di quest'ultima. La delibera indica l'opportunità e la convenienza per la Banca, le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali, rispetto a quelle standard o di mercato, nonché, qualora sia adottata con il parere negativo del Comitato degli Amministratori Indipendenti e/o del Collegio Sindacale, fornisce l'analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e un puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato degli Amministratori indipendenti e dal Collegio Sindacale.

b) Operazioni di Minore Rilevanza

L'iter deliberativo relativo alle Operazioni con Soggetti collegati che non rientrano tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza e non sono Operazioni Ordinarie e/o di Importo Esiguo e/o Operazioni Escluse è articolato come segue:

- rilascio di un motivato parere, da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti, sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni. In tale contesto, il Comitato rappresenta ai soggetti competenti a deliberare le carenze o le inadeguatezze eventualmente riscontrate. Se ritenuto opportuno il Comitato per l'assolvimento dei propri compiti può avvalersi - con onere a carico della Banca, previa determinazione del relativo importo - della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla proposta di deliberazione; lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti;
- deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, con i quorum richiesti, ove l'Operazione necessiti di essere da questa autorizzata. La delibera indica l'opportunità e la convenienza per la Banca, le ragioni di eventuali scostamenti -in termini di condizioni economico-contrattuali- rispetto a quelli standard o di mercato, nonché, ove adottata con parere negativo del Comitato degli Amministratori Indipendenti, contenente analitica motivazione delle ragioni per cui la stessa viene comunque assunta ed elementi di riscontro utili alle osservazioni del Comitato¹¹.

Le Operazioni di Minore Rilevanza compiute nonostante il parere negativo del Comitato degli Amministratori indipendenti, non appena deliberate, sono singolarmente comunicate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale.

¹¹ Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto delle motivazioni ivi indicate.

c) Operazioni rientranti tra le obbligazioni degli esponenti aziendali

Si tratta delle operazioni tra la Banca e gli Esponenti aziendali, in potenziale conflitto di interessi (ex art 136 TUB). L'applicazione dell'art. 136 riguarda "obbligazioni di qualsiasi natura e atti di compravendita", rispettivamente contratte/compiuti "direttamente o indirettamente" dagli Esponenti aziendali¹². A titolo meramente esemplificativo, rientrano in tale casistica:

- le operazioni effettuate con una società in cui l'esponente aziendale partecipi in qualità di socio illimitatamente responsabile (socio di società semplice o di società in nome collettivo, socio accomandatario in una società in accomandita semplice);
- le operazioni effettuate con società controllate dall'esponente aziendale;
- le operazioni con le persone fiscalmente a carico dell'esponente aziendale, anche diverse dagli stretti familiari, e le società o imprese da questi controllate.

L'iter deliberativo relativo alle operazioni tra la Banca e gli Esponenti aziendali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB è articolato nelle seguenti macro-attività:

- deliberazione del Consiglio di Amministrazione, all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti il Collegio Sindacale¹³. La relativa delibera, opportunamente motivata¹⁴, contiene una valutazione sull'opportunità e la convenienza economica per la Banca, nonché sulle ragioni di eventuali scostamenti delle condizioni rispetto alle caratteristiche standard o di mercato;
- periodica informativa, almeno su base trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche, in favore di Amministratori e Sindaci, nonché delle Funzioni Risk Management, Compliance e Revisione Interna.

In caso di operazioni che rientrano anche tra le Operazioni con Parti correlate, oltre all'iter sopracitato si applicano anche gli obblighi in materia di informativa preventiva, che prevedono, nei casi previsti, la facoltà degli amministratori indipendenti di avvalersi, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni e di rappresentare le lacune o le inadeguatezze eventualmente riscontrate ai soggetti competenti a deliberare. In caso di operazioni di maggiore rilevanza, gli amministratori indipendenti sono coinvolti nella fase delle trattative ed in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Per quanto attiene alla fase deliberativa, gli amministratori indipendenti non sono chiamati ad esprimere alcun parere preventivo, ma la deliberazione viene assunta dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 136 e deve fornire adeguata motivazione in ordine all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Società nonché alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli

¹² Per la relativa definizione si rimanda a quanto scritto nel capitolo 1.5.

¹³ In caso di assenza di un componente del Collegio Sindacale alla delibera, la sua approvazione deve essere formalizzata in un documento scritto che sarà conservato agli atti della Banca e sarà constatata nel verbale della riunione consiliare successiva. Finché non avviene tale approvazione, l'operazione in questione non può essere resa operativa.

¹⁴ Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto delle motivazioni ivi indicate.

standard o di mercato. Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto di tale motivazione.

d) Operazioni con interesse di Amministratore

Nei casi di operazioni in cui vi sia un interesse proprio di un Amministratore, ai sensi anche dell'art. 136 del Testo Unico Bancario, l'applicazione della relativa disciplina è assorbente rispetto a quella stabilita nell'art. 2391 del Codice Civile. Nel caso di Operazioni in cui vi sia un interesse dell'Amministratore per conto di un terzo in conflitto con l'interesse della Banca - per tali si intendono tutte le operazioni (contratto, negozio unilaterale o anche una semplice scelta organizzativa aziendale) nelle quali esista o possa esistere un interesse dell'amministratore per conto di un terzo, di natura patrimoniale o non, anche di carattere non conflittuale o addirittura coincidente o convergente con l'interesse della Banca – si applicano le disposizioni di seguito indicate.

Si deve ritenere che l'amministratore della Banca abbia un interesse per conto di un altro soggetto quando si possa presumere che egli sia portato inevitabilmente a tutelarlo per ragioni economiche, familiari o professionali. A titolo meramente esemplificativo, rientrano in tale casistica:

- le operazioni effettuate con il terzo a cui l'amministratore sia vincolato da un rapporto di associazione professionale;
- le operazioni facenti capo a soggetti a favore dei quali l'amministratore, o società da lui controllata o amministrata o associazione professionale da lui partecipata, svolga in forma sistematica, o comunque in misura rilevante, attività commerciali o prestazioni d'opera professionale, specie se attinenti alla sfera dell'attività economica, dai quali l'amministratore consegua corrispettivi o compensi per un importo uguale o superiore al 5% dell'ammontare dei suoi ricavi complessivi annui;
- le operazioni in cui l'amministratore, nell'esercizio della sua attività professionale, presti la propria opera per la predisposizione della richiesta di fido di un suo cliente;
- le operazioni di finanziamento in cui risulti che l'amministratore è debitore oppure creditore di un terzo soggetto, qualora – per l'entità del credito o del debito oppure per la complessiva situazione finanziaria del terzo – il finanziamento divenga un presupposto utile, anche se non l'unico, per il pagamento del debito;
- le operazioni con affini dell'amministratore, fino al secondo grado, e con le società o imprese da questi controllate;
- le operazioni garantite dall'Amministratore o da terzi in relazione ai quali sussista un interesse dell'Amministratore stesso sulla base del presente articolo.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non sia già a conoscenza di una possibile situazione di conflitto di interessi, l'Amministratore deve darne notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale al più tardi nel corso della riunione consiliare, in forma scritta (eventualmente anche solo in forma elettronica) oppure orale da far constare nel verbale della medesima riunione consiliare.

L'amministratore interessato si astiene dalla delibera nel caso in cui ritenga che vi sia un contrasto tra il proprio interesse e quello della Banca, altrimenti egli partecipa alla delibera, dando atto che il proprio interesse non è in conflitto con quello dell'Istituto, ai sensi dell'art. 53 comma 4 TUB.

La notizia dell'interesse rilevante deve essere accompagnata dalla precisazione:

- della sua natura, intendendosi per tale la sfera di rilevanza, patrimoniale o non patrimoniale, individuale o collettiva, dell'interesse extrasociale;
- dei termini di esso, ossia precisando se l'interesse sussista per conto proprio o di terzi, e, in tale ultimo caso, indicando il soggetto diretto titolare di esso;
- dell'origine dello stesso, precisando se la situazione che determina l'interesse dell'esponente aziendale sia preesistente rispetto alla sua nomina o alla operazione che ne determina la rilevanza;
- della sua portata, ossia dell'entità, non soltanto economica, dell'interesse.

La deliberazione deve essere assunta con la maggioranza prevista per la tipologia di operazione in esame e devono essere adeguatamente motivate le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Banca.

Nei casi di inosservanza a quanto sopra disposto ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti ai sensi dell'art. 2388 del codice civile.

e) Operazioni Ordinarie

L'iter deliberativo delle Operazioni Ordinarie, costituite dalle Operazioni di minore rilevanza effettuate a condizioni standard o di mercato – per tali intendendosi le condizioni che appaiono in linea con quelle normalmente applicate alla clientela per operazioni di analoga natura o rischio, ovvero rientranti in convenzioni o stabilite con delibere tenendo presente la rischiosità delle operazioni, nonché il profilo del cliente - non riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi del codice civile o dello statuto sociale che, per oggetto, natura e condizioni, rientrano nella ordinaria operatività della Banca, è articolato in deroga a quello previsto per le Operazioni di Minore Rilevanza. Per l'iter deliberativo delle operazioni di raccolta si rimanda a quanto già scritto nel capitolo 3.2; per tutte le altre tipologie di operazioni è prevista la semplice deliberazione del Consiglio di Amministrazione e la relativa motivazione comprovante le ragioni di esclusione dall'iter deliberativo previsto per le operazioni con Soggetti collegati stante il carattere ordinario dell'operazione.

f) Operazioni di Importo Esiguo¹⁵

Le Operazioni di Importo Esiguo sono escluse dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dal presente Regolamento; la Banca tiene comunque evidenza del relativo ammontare complessivo annuo.

¹⁵ Per tali si intendono le operazioni di cui alla Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013, ovvero quelle al di sotto della soglia di 250.000 euro

g) Operazioni Escluse

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le seguenti operazioni e categorie di operazioni:

- le operazioni rivolte indifferentemente a tutti gli azionisti della Banca, a parità di condizioni;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalle Autorità di vigilanza;
- le operazioni conseguenti a deliberazioni Assembleari in materia di remunerazione corrisposta agli Esponenti aziendali, che siano conformi alle politiche di remunerazione della Banca adottate nel rispetto delle Disposizioni di Vigilanza in materia di sistemi di remunerazione e incentivazione e remunerazione delle banche ed approvate dall'Assemblea, per la cui disciplina si rinvia allo specifico regolamento adottato dalla Banca in conformità alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia;
- operazioni di importo esiguo.

Non sono previste deroghe procedurali in caso di operazioni urgenti.

L'iter deliberativo delle Operazioni escluse prevede l'istruttoria dell'operazione da parte della Funzione responsabile in base alle caratteristiche delle operazioni richieste e la deliberazione degli organi preposti in base ai poteri previsti nel sistema delle deleghe e dei poteri delegati approvati dal Consiglio di Amministrazione, dalla quale dovrà risultare la motivazione comprovante le ragioni di esclusione dall'iter deliberativo previsto per le operazioni con Soggetti Collegati.

In relazione alle Operazioni escluse e alle loro principali caratteristiche viene fornita periodica informativa, su base trimestrale, sulle Operazioni Escluse concluse, rivolta agli Amministratori e Sindaci, nonché alle Funzioni di Risk Management, Compliance e Revisione Interna.

h) Operazioni autorizzate sulla base di delibere quadro

Ai fini della determinazione delle Operazioni autorizzate sulla base di delibere quadro, si fa riferimento ad operazioni aventi caratteristiche omogenee e sufficientemente determinate, adottate nell'ambito di una delibera quadro della durata non superiore a un anno, concluse con Soggetti collegati.

Ai fini della individuazione della tipologia di tali Operazioni si tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto delle delibere, cumulativamente considerate.

L'iter procedurale delle delibere quadro è il medesimo delle Operazioni di Maggiore o Minore Rilevanza, tenuto conto dell'importo complessivo delle operazioni previste nell'ambito delle delibere quadro.

Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento.

In merito all'attuazione delle delibere quadro viene data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Qualora un'Operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in

esecuzione di quest'ultima; a tale Operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna tipologia di Operazione con Soggetti collegati.

3.5. OPERAZIONI COMPIUTE DAL PERSONALE PIÙ RILEVANTE

La normativa di Vigilanza prevede che le banche si dotino di specifici presidi volti a scongiurare potenziali conflitti di interesse nei confronti del personale più rilevante, così come identificato nelle politiche di remunerazione e incentivazione approvate dall'Assemblea dei Soci.

Al fine di consentire un adeguato monitoraggio delle operazioni compiute dal personale più rilevante, lo stesso ed i relativi soggetti connessi vengono censiti in un apposito elenco informatico da parte dell'Ufficio Affari Generali.

La Banca, in coerenza con le previsioni del Codice Etico, stabilisce che il personale più rilevante debba evitare, nell'espletamento del proprio lavoro, di assumere decisioni o svolgere attività contrarie o in conflitto con gli interessi della Banca.

Il personale più rilevante ha l'obbligo di dichiarare le situazioni di conflitto di interesse nelle operazioni effettuate.

Per le operazioni compiute dal personale più rilevante e dai relativi soggetti connessi, la competenza a deliberare sarà sempre del Consiglio di Amministrazione.

4. PROCESSI OPERATIVI SPECIFICI E CONTROLLI

4.1. PROCESSO OPERATIVO DI CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI

L'Ufficio Affari Generali:

- richiede, in occasione della nomina di un nuovo esponente aziendale ed in occasione della individuazione di nuovi Soggetti collegati (es. nuovi soci rilevanti), il rilascio di apposita dichiarazione contenente: dati anagrafici del soggetto dichiarante; tipologia di Soggetto collegato; stretti legami familiari e relativo grado di parentela; elencazioni dei soggetti controllanti il Soggetto Collegato; elencazioni delle partecipazioni detenute dai Soggetti Collegati e delle entità nelle quali i Soggetti Collegati occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione; affini fino al 2° grado (parenti del coniuge);
- alla ricezione esamina il contenuto della dichiarazione e ricerca fonti esterne di riscontro;
- accede al registro dei Soggetti collegati disponibile in procedura informatica, inserisce i dati oggetto della dichiarazione e controlla che le informazioni censite siano corrispondenti a quelle contenute nella dichiarazione;
- archivia le singole dichiarazioni e la relativa documentazione di riscontro in un apposito fascicolo organizzato per dichiarante, congiuntamente con la stampa relativa all'inserimento della dichiarazione nel sistema informatico;
- in caso di aggiornamento, trasmette copia del registro informatico al Comitato degli Amministratori indipendenti ed ai Sindaci;
- richiede, con cadenza annuale ed ogni qualvolta rilevi variazioni alle informazioni oggetto di precedente dichiarazione, un aggiornamento della stessa ed inserisce i dati oggetto della variazione nel sistema informatico, secondo le modalità in precedenza descritte.

4.2. PROCESSO OPERATIVO DI INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

Area Crediti – Servizio Tesoreria e estero – Altre unità organizzative coinvolte

- ricercano la corrispondenza tra un soggetto richiedente un'operazione, la cui istruttoria è di competenza dell'unità organizzativa interessata, e i nominativi indicati nel registro dei Soggetti collegati presente nell'applicativo informatico SIB 2000;
- individuano, con il supporto dell'Ufficio Affari Generali, le caratteristiche della singola operazione oggetto di istruttoria sulla base delle diverse tipologie di operazioni, secondo la suddivisione di cui al precedente punto 3.2;
- individuano, con il supporto dell'Ufficio Affari Generali, prima di avviare l'esame del merito della singola operazione, l'iter deliberativo corrispondente alle caratteristiche dell'operazione, in termini di: ruolo e attività a carico del Comitato degli Amministratori indipendenti; ruolo e attività a carico del Collegio Sindacale; ruolo e attività a carico dell'organo deliberante, in base alla natura del soggetto

richiedente e alle caratteristiche dell'operazione richiesta; contenuto delle delibere da adottare; reporting periodico ad Amministratori e Sindaci; informativa al pubblico ed alle Autorità di Vigilanza;

- effettuano un approfondito e documentato esame delle ragioni dell'operazione, nonché della convenienza e della correttezza sostanziale delle sue condizioni, istruiscono la pratica e predispongono una completa e adeguata informativa;
- inoltrano all'Ufficio Affari Generali la richiesta di coinvolgimento del Comitato degli Amministratori indipendenti nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria relativa ad operazioni di maggiore rilevanza, o – in alternativa- forniscono un flusso informativo completo e tempestivo in merito all'andamento delle trattative.

Ufficio Affari Generali

- accerta, alla ricezione del dossier, la sussistenza degli elementi necessari: disponibilità di informazioni complete e adeguate, che rappresentino, in modo esaustivo, le caratteristiche dell'operazione, i Soggetti collegati interessati, l'iter deliberativo a cui ciascun dossier deve essere sottoposto; presenza di oggettivi elementi di riscontro al fine di stabilire se le condizioni siano equivalenti a quelle di mercato o standard, nei casi in cui la proposta dovesse fare riferimento a dette condizioni; adeguata motivazione circa l'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché circa la convenienza e la correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni.

4.3. RISPETTO DEI LIMITI PRUDENZIALI E PIANO DI RIENTRO

La Funzione di Risk Management svolge verifiche periodiche sul rispetto dei Limiti prudenziali, articolate nelle seguenti macro-attività:

- verifica della coerenza delle Operazioni con i Soggetti collegati in relazione ai livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- verifica del rispetto dei limiti in materia di assunzione di attività di rischio, in funzione della dimensione complessiva dei fondi propri e segnalazione di eventuali esuberi.

In caso di superamento dei limiti, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, predisponde, entro 45 giorni dal superamento del limite, un apposito piano di rientro. Entro 20 giorni dall'approvazione il piano di rientro viene trasmesso alla Banca d'Italia unitamente al verbale contenente la relativa delibera.

La Funzione di Risk Management provvede al monitoraggio delle fasi di rientro previste nel piano di rientro approvato dal Consiglio di Amministrazione.

4.4. VERIFICHE DI CONFORMITÀ

La Funzione di Compliance svolge verifiche periodiche articolate nelle seguenti macro-attività:

- verifica della conformità normativa del Regolamento e delle procedure interne della Banca;

- assistenza/supporto al Comitato degli Amministratori indipendenti e al Collegio Sindacale, in caso di richieste di approfondimento.

4.5. VERIFICHE DELLA FUNZIONE REVISIONE INTERNA

La Funzione di Revisione Interna svolge verifiche periodiche articolate nelle seguenti macro-attività:

- adeguatezza degli assetti organizzativi, dei sistemi informatici e dei presidi di controllo adottati dalla Banca. In base all'esito delle verifiche, formula proposte di modifica alle procedure interne adottate, ai regolamenti, agli assetti organizzativi e di controllo, per un costante ed efficace presidio dei rischi.

4.6. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

L'ufficio Contabilità e Segnalazioni di Vigilanza invia alla Banca d'Italia con cadenza trimestrale le segnalazioni di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti contenenti informazioni su:

- l'identità dei Soggetti collegati, con indicazione della natura del legame intercorrente tra la Parte correlata e la Banca e tra la Parte correlata e i relativi Soggetti connessi;
- l'ammontare nominale e ponderato delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti collegati.

4.7. ADEMPIMENTI INFORMATIVI

In relazione alle Operazioni con Soggetti collegati vengono assolti i seguenti adempimenti informativi:

- informativa su base trimestrale da parte dell'Amministratore Delegato sulle Operazioni concluse non in regime di esclusione e sulle loro principali caratteristiche rivolta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, nonché alle Funzioni di Risk Management, Compliance e Revisione Interna;
- informativa nella Relazione degli Amministratori sulla gestione in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio indicando la controparte, l'oggetto e il corrispettivo. In merito a tali operazioni viene fornita comunicazione alla Consob;
- informativa nella Relazione degli Amministratori sulla gestione in merito alle Operazioni concluse con Soggetti collegati, di maggiore rilevanza, ma escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento e comunicazione alla Consob delle Operazioni concluse nell'esercizio ed oggetto di esclusione dall'ambito di applicazione del presente Regolamento;
- informativa all'Assemblea dei soci relativa alle Operazioni compiute sulle quali il Comitato degli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi;
- predisposizione di un documento informativo relativo alle Operazioni di Maggiore Rilevanza redatto in conformità al Regolamento Consob e relativa messa a disposizione del pubblico secondo le modalità e le tempistiche da esso indicate¹⁶; il documento informativo deve essere predisposto anche qualora vengano concluse operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le

¹⁶ Qualora un'operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, lo stesso dovrà riportare le informazioni di cui all'art. 6 del Regolamento Consob.

quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza. Unitamente al documento informativo, dovranno essere messi a disposizione del pubblico anche gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti;

- predisposizione e messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale ed entro i 15 giorni successivi alla chiusura di ciascun trimestre, di un documento informativo contenente le caratteristiche delle Operazioni di Minore Rilevanza, non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, approvate in presenza di un parere contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti, nonché le ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nello stesso termine è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo il parere del Comitato degli Amministratori indipendenti.
- periodica informativa ex post a livello aggregato, almeno su base trimestrale, sulle operazioni Ordinarie concluse e sulle loro principali caratteristiche, in favore del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Comitato degli Amministratori Indipendenti, nonché delle Funzioni di Risk Management, Compliance e Revisione Interna, per consentire un adeguato monitoraggio periodico su tali operazioni ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive.

L'Ufficio Affari Generali coordina l'assolvimento degli adempimenti informativi interni ed esterni relativi alle Operazioni con Soggetti collegati.

4.8. PROCEDURA OPERATIVA IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI (EX ART 136 TUB)

Ufficio Affari Generali

- trasmette ai membri del Consiglio di Amministrazione ed a quelli del Collegio Sindacale, con congruo anticipo, il dossier contenente completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera;

Consiglio di Amministrazione

- analizza l'opportunità e la convenienza dell'operazione per la Banca, nonché le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali rispetto a quelli standard o di mercato;
- valuta il pericolo concreto di conflitto di interesse dell'operazione;
- adotta motivata deliberazione in merito alla richiesta, all'unanimità (con l'esclusione del voto dell'esponente interessato) e con il voto favorevole di tutti i componenti il Collegio Sindacale;

Segretario del Consiglio di Amministrazione

- redige il verbale della seduta consiliare ponendo particolare cura nella stesura della motivazione della delibera, dalla quale deve risultare: la valutazione del pericolo concreto di conflitto di interessi nell'operazione e, ove non si rilevino elementi ostativi, l'opportunità e la convenienza per la Banca; le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali rispetto a quelli standard o di mercato;

Area Crediti – Servizio Tesoreria e estero – Altre unità organizzative coinvolte

- trasmettono ad Amministratori e Sindaci, al Risk Management, alla Compliance ed alla Revisione Interna, l'informativa, almeno su base trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche.

ALLEGATI

Schema esemplificativo dei diversi iter operativi da seguire per le operazioni con parti correlate.

